CONTUZZI

Di un Nuovo Contributo alla riforma legislativa sulla precedenza del matrimonio civile

1901

Di un nuovo contributo alla riforma legislativa

SULLA PRECEDENZA

DEL MATRIMONIO CIVILE

PORTATO DAGLI STUDII DEL PROF.

S. IANNUZZI

(A PROPOSITO DELLA DISCUSSIONE AGITATASI NEL SENATO NEL MAGGIO 1900, CIRCA I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONII ILLEGALI).

Estratto dalla Gazzetta "Dritto e Giurisprudenza,, Anno XVI, 1900-1901

NAPOLI
TIP. GAZZ. DRITTO E GIURISPRUDENZA
Tribunali, 276
1901.

Di un nuovo contributo alla riforma legislativa sulla precedenza del Matrimonio civile

Portato dagli studii del Prof. S. Iannuzzi

(A PROPOSITO DELLA DISCUSSIONE AGITATASI NEL SENATO NEL MAGGIO 1900, CIRCA I PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONII ILLEGALI).

La XX Legislatura del Parlamento Italiano si chiudeva nel maggio 1900 con l'approvazione da parte del Senato del progetto di legge sulla « *Precedenza obbligatoria del matrimonio civile* ».

Questo medesimo argomento sarà, di nuovo, materia di studio per la Legislatura XXI, imperocchè non ancora il progetto era passato per la discussione della Camera dei Deputati; e chiudendosi la Legislatura, cadevano conseguentemente i disegni di legge, in corso di elaborazione. Ma questo intervallo gioverà per la bontà della legge, che generalmente s'invoca per porre un freno agli abusi del matrimonio religioso, cui non si fa nè precedere, nè seguire la celebrazione dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile. Ed all'uopo, giunsero in proposito alcuni Lavori, nuovissimi, tra i quali, quelli pregevoli dei dotti Professori di Università, *Brugi* e *Zanichelli*. E ci piace rilevare oggi quello del Giurista insigne « Prof. Iannuzzi Stefano » *Considerazioni sulla precedenza del matrimonio civile*; Napoli, 3 maggio 1900.

Sotto il titolo modesto di « *Nota* » e « *considerazioni*, l'Autore presenta i lineamenti ed il sostrato di un Progetto di legge, che è come il riassunto di tutta la esperienza, che si è ricavata dall'applicazione dei sistemi legislativi, sanzionati sino ad oggi in Italia ed in altri paesi. E per vero, questo lavoro del chiarissimo

Prof. S. Iannuzzi venne pubblicato il 3 maggio 1900, quando s'iniziava sapientemente al Senato la discussione sul Progetto di Legge. Giova rilevare che il Disegno del Guardasigilli, on. *Bonasi* porta la seguente intestazione « *Disposizioni contro i matrimonii illegali* »; ed il Disegno dell' Ufficio Centrale porta il titolo seguente: « *Precedenza del matrimonio civile al rito religioso* ».

Ed attesa la competenza dello scrittore su questo argomento, il libro venne citato nel Senato dallo stesso Ministro Guardasigilli, on. Bonasi (Atti del Parlamento Discussione del Senato, 10 maggio, pag. 1401)—È noto che nel mondo scientifico il Prof. S. Iannuzzi si era occupato di questo argomento sino da quando si trovava in discussione il Codice civile italiano nel periodo della unificazione legislativa; ciò deducesi da un Opuscolo edito in Napoli nel 1864 « *Svolgimento e progressi del diritto privato nel progredire della civiltà* »; egli ritornò sullo stesso tema, completando il suo sistema ed ampliando le sue osservazioni nei suoi «*Elementi di Diritto Civile*» (pag. 47), editore Vallardi 1876 — E bene a proposito la intonazione del Lavoro del Prof. Iannuzzi esercitò una influenza sull'andamento della discussione in Senato; ed è lecito argomentare che vi spiegherà pure una salutare influenza, allorquando si ripresenterà il Progetto dinanzi al Parlamento. Il lato nuovo dello studio del Prof. S. Iannuzzi è la distinzione formale con la conseguente coordinazione logica fra i tre diversi elementi, che concorrono nel fatto unico e di ordine complesso, che è la formazione dell'ente giuridico « Famiglia » mercè la celebrazione del matrimonio. Questi elementi sono:

1.° L' ordine naturale. Essendo il matrimonio la naturale sorgente della famiglia, esso è costituito dal solo consenso degli sposi; il che significa che gli sposi medesimi sono essi i ministri del matrimonio; ed è il loro scambievole consenso quello, che crea il vincolo; quindi la necessità del rispetto pieno e sincero della libertà individuale.

2.° La religione.—È noto che, la istituzione del ma-

trimonio è stata sempre circondata da solennità religiose, presso tutti i popoli ed in tutti i tempi; ed anche oggi, da per tutto, la religione che governa i più intimi sentimenti dell'uomo presiede all'atto, che è il momento iniziale nella formazione della famiglia (1).

3.° La Società civile (lo Stato). Essendo la Nazione tutta la risultante armonica delle unioni più semplici, che sono le famiglie, lo Stato deve dettare le norme per evitare le unioni clandestine, e prescrivere le sanzioni pei rapporti sociali che fanno capo all'ente giuridico « famiglia ».

Noi ci siamo pure di proposito occupati dello stesso argomento dal punto di vista del compito dello Stato a disciplinare l'istituto del Matrimonio con un complesso di disposizioni legislative. Ecco il nostro ragionamento: « Il matrimonio, che è fondamento della famiglia e perciò un'alta Istituzione sociale, deve cadere sotto le prescrizioni della legge di ogni Paese. Il Matrimonio è per sè stesso una istituzione, che ha intime attinenze con l'ordine morale e coll'ordine civile di una Nazione. Conseguentemente, perchè questa istituzione possa rispondere al suo scopo, essa deve avere oltre ai requisiti intrinseci certi requisiti estrinseci, quali sono quelli delle solennità e delle forme. Ebbene, determinare siffatti requisiti, indicare le condizioni necessarie perchè l'unione da stabilirsi tra l'uomo e la donna sia un matrimonio nel civile consorzio e produca le conseguenze giuridiche, che nella società al matrimonio si connettono, l'è un còmpito dello Stato. Le disposizioni legislative regolatrici del matrimonio provvedono all'ordinamento della famiglia in armonia col sentimento morale, con le convinzioni giuridiche e con le abitudini del popolo e lasciano all'arbitrio dei coniugi l'osservanza dei sacri riti: questo appunto è il sistema adottatosi in Italia (cod. civ., lib. I, tit. V.)

Col presupposto felicemente formulato dal Prof. Ian-

(1) Vedi la nostra Opera: Contuzzi; *Istituzioni di Diritto Canonico* Vol. 2.°

nuzzi, che cioè nel matrimonio concorrano i tre enunciati elementi simultaneamente, non poteva sfuggire all'acume dell'insigne Giurista la deduzione logica circa i criterii, con cui dev'essere disciplinato l' istituto del Matrimonio, in ispecie a riguardo della celebrazione. E qui è tutta la specialità del sistema suggerito dal dotto scrittore all'esame delle Assemblee legislative.

Giova rilevare che di fronte ad Istituti di tal genere, com'è precisamente quello riguardante la celebrazione del matrimonio, il migliore dei sistemi non è sempre quello che possa apparire il più rispondente al rigore logico della tesi; ma quello che produce od è destinato a produrre il miglior risultato nella pratica eliminando il maggior numero degl' inconvenienti e conciliando gli elementi diversi che vi si coordinano. Ed ecco perchè noi ci fermiamo su questo disegno esposto dal Prof. S. Iannuzzi, perchè esso, facendo capo a tutti gli elementi, che concorrono nella celebrazione del Matrimonio, è diretto a disciplinare il posto, che a ciascuno di essi compete, senza che veruno dei tre elementi suddetti rimanga sacrificato agli altri due.

L' Autore sapientemente enuncia i criterii per risolvere praticamente l'arduo problema dei rapporti fra la solennità religiosa e le esigenze della società civile e la libertà individuale, relativamente alla celebrazione del matrimonio. I capisaldi enunciati dall' Avvocato Iannuzzi per la suddetta risoluzione pratica del quesito sono i seguenti: 1.° Che si stabilisca pure l' obbligatoria precedenza del rito civile, con la sanzione penale, in caso di contravvenzione; 2.° Che si usi la parola rito e non matrimonio; 3.° Che chiaramente si esprima che la presentazione e la dichiarazione degli sposi all'uffiziale dello Stato Civile, non importano che egli sia il Ministro celebratore, ma soltanto l' Uffiziale dello Stato, che dopo di essersi assicurato che veruna prescrizione della legge del Regno siasi vio-

(1) Contuzzi, *Trattato di Diritto Costituzionale.* pag. 697. Unione editrice torinese 189[illegible]

lata., ma che tutte anzi siansi adempiute, attesta la solenne ed autentica notificazione della celebrazione fattane dagli sposi. 4.° Che si lasci facoltà agli sposi di sottoporre la costituzione della loro famiglia alla condizione della celebrazione innanzi al ministro del proprio culto. 5.° Che si prescriva che l'unione potrà ritenersi matrimonio e produrre gli effetti civili dello stesso, soltanto dopo la legale notizia, notificata al Municipio, della eseguita solennità ecclesiastica.

Dotato di quel senno pratico, che è proprio del provetto Giurista, il Prof. Iannuzzi enuncia e vede che con i cennati provvedimenti davvero si possa raggiungere il supremo risultato di stabilire l'accordo dei varii elementi (civile, religioso ed individuale), che si racchiudano nell'Istituto del Matrimonio.

E per vero, con una legge, informata ai cennati suggerimenti, si mira ad ottenere gli scopi seguenti:

1.° Si evitano i matrimonii clandestini, innanzi allo Stato, perchè la pubblicità si troverebbe nel rito da espletarsi innanzi all'Autorità Municipale;

2.° Il Sindaco rimane investito della speciale funzione di alto notaio, chiamato a registrare il consenso degli sposi.

3.° I credenti ponno rettamente sottoporre la consacrazione del loro consenso alla cerimonia solenne del proprio culto (cattolico, protestante, greco, israelitico etc.).

In tal guisa, la formazione dell'ente giuridico (famiglia) troverebbe la sicurezza dell'adempimento delle condizioni sancite dalla legge; ed i credenti si troverebbero tutelati nel godimento e nell'esercizio delle azioni, dei diritti e dei doveri della loro religione. Adottandosi questi criterii, si verrebbe di già a trovare la materia del reato, in caso di contravvenzione, consistente nella soppressione di stato; e si verrebbero giuridicamente a trovare gli autori del fatto delittuoso.

E ciò in quanto che il reato consisterebbe nella soppressione di stato della famiglia; ed i rei sarebbero tanto gli sposi, quanto i sacerdoti dei culti, che pro-

cedessero alla celebrazione del matrimonio , senza la preesistenza del rito civile. Con questo sistema si viene anche a rispettare la condizione dei liberi pensatori e degli àtei, imperocchè nell'orbita del sistema enunciato è consentito che gli sposi, di pieno accordo, presentandosi dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile, non dichiarino di volere procedere a veruna cerimonia religiosa, mantenendo puramente e semplicemente il silenzio, in questo punto. E tale silenzio deve ritenersi come se gli sposi avessero voluto prescindere da qualsiasi solennità religiosa.

Un sistema informato ai suddetti criterii è destinato ad attirare l'attenzione delle Assemblee legislative italiane ai nostri giorni, in cui si sente viva la necessità di una legge a tal proposito. E davvero, il Senato nella discussione svoltasi nel decorso maggio, accennò alla bontà del concetto fondamentale, cui s'informano i suggerimenti dati con molto acume dal Prof. S. Iannuzzi.

Nelle memorabili tornate del Senato tenutesi nel maggio 1900, si segnalò nella discussione l'illustre giurista Senatore Schupfer; il venerando Maestro, nella tornata degli 11 maggio, così disse:

« Le due tendenzè, che si stanno di fronte paiono a
« prima giunta inconciliabili, ma forse non lo sono.

« Io ci tengo molto ai diritti dello Stato; ma insie-
« me riconosco che esso non può a meno di tener con-
« to delle condizioni reali, anche religiose, della so-
« cietà sulla quale impera. Sicchè ben lungi dal rinun-
« ciare alla precedenza del matrimonio civile, l'affer-
« mo anzi; e d'altra parte rendo omaggio al diritto
« della religione e delle coscienze.

« Ora la benedizione nuziale può essere indifferente
« per molti, che non ci credono; ma i credenti tutti—
« non solo i cattolici—potrebbero anche farne una con-
« dizione essenziale del consenso, di guisa che, man-
« cando la condizione, il consenso si dovesse riguar-
« dare viziato.

« Il mio articolo s'inspira appunto a questa idea e

« ne trae le conseguenze, anche a *rischio di andar con-*
« *tro alle disposizioni del Codice civile.*

« Dato il vizio del consenso, il matrimonio si dovreb-
« be riguardare come non avvenuto. E così propongo
« che qualora nell' atto stesso della sua celebrazione,
« gli sposi abbiano dichiarato formalmente di voler pas-
« sare al rito religioso, e dentro un dato termine la
« promessa non sia adempiuta, e il matrimonio non
« ancora consumato, lo sposo innocente possa doman-
« dare che l'atto venga dichiarato nullo. Infine ciò che
« col mio emendamento propongo è di accogliere nella
« nostra legislazione quel matrimonio condizionato, che
« il dritto ecclesiastico e anche qualche legislazione ci-
« vile, ad esempio quella dell'Austria, hanno da gran
« tempo accolto.

« Quanto al Codice, è certo che esso vi fa ostacolo,
« ma non credo che esso sia l'Arca Santa, a cui non
« si possa toccare. Anche l' Austria ha dovuto modi-
« ficare il suo Codice quando accettò il matrimonio
« condizionato. Io poi avvezzo, come sono, a spaziare
« nei vasti campi della storia, non posso ammettere
« che, nella grande vicenda delle cose umane solo il
« diritto debba rimanere immutabile ed inflessibile.

« Penso anzi che una legge sarà tanto migliore quan-
« to più cercherà di adattarsi alle condizioni reali della
« vita; e il nostro Codice avrebbe, per questo riguardo,
« bisogno di ben altre riforme! Comunque, ho la per-
« suasione che il mio emendamento corrisponde ap-
« punto a coteste esigenze. Perciò, pur conoscendo le
« difficoltà del momento e la grande impazienza, in
« cui ci troviamo tutti, di venire al voto, oso di rac-
« comandarlo al Senato.

« Infine è il ramo d'ulivo che presento, il quale po-
« trebbe unirci tutti ed assicurare il ristabilimento di
« quell' ordine morale, che sta nel desiderio di tutti.

« Ad ogni modo sarà un'idea, che io lancio in que-
« sto alto Consesso, nella speranza che l'avvenire possa
« fecondarla. » *(Atti del Parlamento*; Discussioni del
Senato; tornata *degli 11 maggio 1900* pag. 1427).

L' ardito concetto del Iannuzzi, manifestato anche in Senato con la parola autorevole dello Schupfer, fu contrastato dal Senatore Finali, che tenne il linguaggio seguente « Così oggi, sebbene l'onorevole Ministro ab-« bia citato per due volte un opuscolo del Prof. Ian-« nuzzi di Napoli, mi guardo bene di renderlo solidale « dell'opinione manifestata a pag. 20 di quell'opuscolo; « vale a dire che noi dobbiamo arrivare all'abolizione « degli art. 94, 95, 96 del Codice civile, in quanto por-« tano la celebrazione del matrimonio avanti l'ufficiale dello Stato civile. » (*Atti del Parlamento*; *Discussioni del* Senato, tornata dei 10 maggio 1900 p. 4403).

Con questo contributo portato dal Prof. S. Iannuzzi, nel campo scientifico e dai Senatori Schupfer, Finali, Inghilleri, Pierantoni, Carle, Buonamici, Fusco, Ferraris, Paternostro, Canonico, Di Sambuy, Vitelleschi, Tajani, Negri, Pascale, Serafini, Cantoni, Bonasi, Buttini, Massabò ecc. nel Parlamento, il Disegno di riforma verrá studiato ancora meglio; e la nuova Legge s' informerà a criterii meglio rispondenti al concetto fondamentale dell' istituto del matrimonio. (1)

A diradare ogni contrasto con altre precedenti opinioni da noi sostenute, diciamo che di fronte alla necessità in cui per *contingenze storiche* si trova lo Stato di impedire *i matrimonii illegali*, fra i tanti sistemi escogitati abbiamo creduto mettere in rilievo quello enunciato dal Prof. S. Iannuzzi. Ma dal punto di vista scientifico (astrazione facendo dalle condizioni di attualità, che impongono oggi siffatti provvedimenti di ri-

---

(1) Per gli studii precedentemente fattisi sull' importante argomento, si possono sempre consultare utilmente in proposito le cosiderazioni del Giurista francese M. Thèophile Huc; *Le Code civil italien et le code Napolèon*, 2.ª ediz. Come pure si troverà sempre da apprendere negli studii profondi del Maestro dei civilisti italiani viventi, Prof. F. C. Gabba; *I due Matrimonii*. Pisa. 1876 (pag. 154).

Vedi dello stesso Prof. S. Iannuzzi; *La precedenza obbligatoria del matrimonio civile*—Roma, tip. it. 1893.

gore), noi restiamo nelle idee propugnate precedentemente, che cioè lo Stato non può imporre alle persone l'obbligo di celebrare il matrimonio secondo un determinato rito religioso e neanche deve vietare che si procedesse ad una solennità religiosa; e ciò in ossequio al diritto individuale della libertà di coscienza; e conseguentemente non deve preoccuparsi delle formalità dei riti religiosi, cui gli sposi volessero assoggettarsi. (1) Se non che tenendo sempre fermo questo nostro sistema scientifico, riconosciamo che per *necessità* di fatto, per combattere l'aumento dei figli illegittimi e delle famiglie fittizie, possa, in talune contingenze, lo Stato provvedere con analoghe *misure* di *polizia sociale*. Lo ha detto anche il Bonasi nel Senato (2).

A questo punto chiudiamo lo esame degli studii, che si sono fatti circa la progettata innovazione da apportarsi al Codice civile italiano, sulla materia della precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso. Ma riteniamo essere pregio dell'Opera passare ad una rassegna delle fasi, che ha percorso nei diversi stadii il Progetto di riforma legislativa.

---

(1) Contuzzi; *Trattato di Diritto costituzionale;* pag. 697. Unione editrice torinese 1895.

(2) Vedi Atti del Senato. Discussioni, 1900, pag. 1386-1387. Le cause, che consigliano la celebrazione del Matrimonio col solo rito religioso senza che gli sposi si presentino davanti l'Ufficiale dello Stato Civile, sono state succintamente enunciate dal *Bodio* nella *Relazione di Statistica*, e riportate dal Ministro Bonasi nel Discorso pronunziato al Senato il 10 maggio 1900 (Atti parlamentari, Legislatura 20ª; 3.ª sessione, Discussioni del Senato, pag. 1390).

A

DISEGNO DEL MINISTERO

—

Disposizioni contro i matrimonii illegali

Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose deve essere preceduta o seguita dall'atto del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Cod. civile.

Art. 2.

Gli sposi che, celebrato il matrimonio con le sole forme religiose, omettono di compiere nei quaranta giorni successivi l'atto di matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000, ed in ogni caso cessa per essi immediatamente qualunque utilità o diritto che per legge o per disposizione dell' uomo dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza.

La celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile estingue rispetto agli sposi l' azione penale e fa cessare la esecuzione della condanna e tutti gli effetti di essa.

La morte di uno degli sposi produce le medesime conseguenze rispetto allo sposo superstite.

Art. 3.

Il ministro di qualunque culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un matrimonio con le forme religiose, dovrà entro otto giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia

consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 e nel caso di recidiva l'ammenda non può essere minore di L. 500.

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, il certificato dell'avvenuto matrimonio ai coniugi che lo richiedono allo scopo indicato nell'articolo precedente.

Art. 5.

Tutti gli ufficiali pubblici ed i notai devono rilasciare alle persone povere gli atti, i documenti, i certificati e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di diritti o tasse e senza alcuna spesa.

Sono considerate persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, documenti certificati e copie.

Art. 6.

L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato Civile è modificato come segue:

« Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficio dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di

affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore ».

Art. 7.

I matrimoni contratti con le sole forme religiose prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima vengano seguiti dalla celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

B.

DISEGNO DELL'UFFICIO CENTRALE

—

Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso

Art. 1.

È proibita sotto le comminazioni appresso indicate la celebrazione del matrimonio col rito religioso, finchè non sia seguìto l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 2.

Gli sposi, i quali contravvengono al disposto del precedente articolo, sono puniti coll'ammenda da lire 50 a lire 1000.

Essi incorrono inoltre immediatamente nella perdita di qualunque diritto o utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

Art. 3.

Il ministro di qualunque culto, che celebra o autorizza a celebrare il matrimonio col rito religioso senza che gli sia esibita copia dell'atto del matrimonio celebrato nelle forme e secondo le disposizioni del codice civile, è punito coll'ammenda da lire 50 a lire 1000.

In caso di recidiva esso è punito con l'ammenda non minore di lire 100 e non maggiore di lire 2000, e colla sospensione del godimento dei frutti del beneficio da tre mesi ad un anno.

Art. 4.

Cessa l'azione penale anche contro il ministro del culto, se gli sposi addiverranno all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del codice civile, prima che la sentenza sia passata in giudicato.

L'azione penale si estingue anche per la morte di uno degli sposi.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano se il matrimonio col rito religioso venne celebrato nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi.

In questo caso il ministro del culto deve darne notizia all'autorità municipale del luogo entro otto giorni dalla celebrazione, sotto pena dell'ammenda fino a L. 500.

Però le disposizioni dell'articolo 2 è applicabile agli sposi, che avendo contratto matrimonio col rito religioso nel caso sopra indicato, non addivengano all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del codice civile, nel termine di giorni sessanta dalla guarigione attestata con certificato medico.

Art. 6.

Tutti gli ufficiali pubblici, compresi i notai, devono rilasciare alle persone povere gli atti, i certificati, i documenti e le copie di essi occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di diritti o tasse e senza alcuna spesa.

Sono considerati persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti, e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, certificati, documenti e copie.

L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, copia dell'atto del loro matrimonio ai coniugi che la richiedano per lo scopo indicato all'articolo 3.

Art. 7.

L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue: « Nel caso di imminente pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore ».

Art. 8.

I matrimonii contratti soltanto col rito religioso sotto il codice civile e prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla medesima siano seguiti dalla celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa, senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

C.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato nella seduta del 12 maggio 1900
(nel Senato)

Disposizioni contro i matrimonii illegali

Art. 1.

Ogni unione matrimoniale con le forme religiose, che non è stata preceduta dall'atto di matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile, deve essere seguita dalla celebrazione del medesimo.

Art. 2.

Gli sposi che, celebrato il matrimonio con le sole forme religiose, omettono di compiere nei dieci giorni successivi l'atto di matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Essi incorrono inoltre immediatamente nella perdita di qualunque diritto o utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

I minori incorrono in questa perdita, se, entro dieci giorni da quello in cui sia cessata la minore età, non abbiano celebrato l'atto di matrimonio nella forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

La celebrazione del matrimonio con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile estingue rispetto agli sposi l'azione penale e fa cessare la esecuzione della condanna e tutti gli effetti di essa.

La morte di uno degli sposi produce le medesime conseguenze rispetto allo sposo superstite.

Art. 3.

Il ministro di qualunque culto, che in tale sua qualità assista alla celebrazione di un matrimonio con le forme religiose, dovrà entro cinque giorni darne notizia scritta al locale ufficio dello stato civile, con tutte le indicazioni relative agli sposi, salvo che da essi gli sia consegnato un regolare certificato del matrimonio celebrato con le forme e secondo le disposizioni del Codice civile.

Il ministro di qualunque culto che trasgredisca a quest'obbligo è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 e nel caso di recidiva l'ammenda non può essere minore di L. 500.

Art. 4.

L'ufficiale dello stato civile deve rilasciare, su carta libera e senza spesa, il certificato delle seguite pubblicazioni o dell'avvenuto matrimonio agli sposi o ai coniugi che lo richiedono allo scopo indicato nell'articolo precedente.

Art. 5.

Tutti gli ufficiali pubblici, compresi i notai, devono rilasciare alle persone povere gli atti, i documenti, i certificati e le copie ad esse occorrenti per la celebrazione del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, su carta libera e senza percezione di diritti o tasse e senza alcuna spesa.

Sono considerati persone povere, per gli effetti di questa disposizione, i nullatenenti e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, documenti, certificati e copie.

Art. 6.

L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue:

« Nel caso d'imminente pericolo di vita l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere fra gli sposi gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore.

Art. 7.

I matrimonii contratti con le sole forme religiose sotto l'osservanza del Codice civile e prima della presente legge; ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima vengano seguiti dalla celebrazione del matrimonio con le forme del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

II.

La secolarizzazione del Matrimonio

La secolarizzazione del Matrimonio è stata una conquista del Diritto Privato odierno impiantatosi nei paesi civili nel secolo XIX. Sino a tutto il secolo XVIII, nei diversi Stati cattolici, in Francia ed in altri paesi, l'Autorità pubblica aveva accettato e riconosciuto intorno al Matrimonio le dottrine cattoliche, nel senso che lo Stato ammetteva e riconosceva che in questa materia della celebrazione del Matrimonio tutto fosse regolato dai canoni della Chiesa e conseguentemente dall'Autorità ecclesiastica. Si ammetteva, come base

del Diritto Positivo, che tutto quanto concerneva il matrimonio—nei suoi requisiti e nelle formalità della celebrazione—appartenesse completamente all'ordine religioso; di maniera che in nulla dovessero dispiegare la loro azione nè le leggi, nè i Magistrati dello Stato. Sotto l'influenza delle riforme amministrative, che in alcuni paesi si introducevano nel secolo XVIII sulla base della emancipazione dello Stato dalla Chiesa (per es. in Lombardia ed in Toscana), lo Stato rivendicava a sè il potere: 1) di stabilire le condizioni, alla cui stregua il matrimonio (contratto già nell'unica maniera allora possibile, cioè col solo rito religioso) potesse produrre gli effetti civili; 2) di giudicare nelle cause concernenti i matrimonii. La legislazione di Giuseppe II fu introdotta in Lombardia con la Patente imperiale del 30 luglio 1873. Fu la così detta riforma giuseppina.

Di fronte al sistema esplicatosi in genere sino al secolo XVIII—di abbandonare cioè ai canoni ed alla potestà ecclesiastica il regolamento dell'istituto del matrimonio—subentrò, alla fine dello stesso secolo, il sistema opposto — di avocare allo Stato e conseguentemente al potere civile ed alle civili magistrature tutto quanto concernesse i requisiti del matrimonio e le modalità della celebrazione. E così sorse il *Matrimonio civile* di fronte al *matrimonio religioso*; il matrimonio come *contratto* in contrapposizione al matrimonio come *sacramento*. Questo spostamento di regime fu decretato in Francia sotto l'influenza della Rivoluzione del 1789; e ciò venne sancito nella Costituzione del 1791; e con la legge del 20 settembre 1792 vennero instituiti gli ufficiali civili delegati a celebrare l'unione matrimoniale nella indifferenza di qualsiasi prescrizione di culto e quindi di qualsiasi formalità di rito ecclesiastico. La legge del 18 germinale, anno X, che conteneva gli articoli organici del Concordato del 1801, stabilì che i curati potessero impartire la benedizione nuziale soltanto a coloro, i quali giustificassero di avere contratto il matrimonio dinanzi l'Ufficiale civile. Il Codice civile francese del 1804, regolava il matrimonio

come atto puramente civile e faceva astrazione dalle formalità ecclesiastiche. Finalmente, in base agli articoli 199 e 200 del Codice Penale del 1810, fu vietato ai ministri del culto di procedere alle cerimonie religiose in materia di matrimonio senza avere ricevuto la prova che si fosse celebrata l'unione civile. (1) Con questo sistema legislativo venne disciplinato in Francia l'istituto del matrimonio; quale sistema era racchiuso nella formola « *matrimonio-contratto* ».

Nei diversi altri Paesi, in cui trionfarono i medesimi principii affermatisi con la Rivoluzione del 1789, si fecero anche tentativi per la introduzione dell'istituto del Matrimonio civile; le quali riforme vennero dove cancellate e dove più o meno alterate nel periodo della Restaurazione subentrato nel 1815. Quindi si escogitarono da per tutto tanti diversi sistemi legislativi informati a criterii di conciliazione tra i due elementi: il *civile* e *l'ecclesiastico*.

Non era più possibile il repristinamento dell'antico regime—riconoscimento puro e semplice del matrimonio ecclesiastico—; ma furono accolti sistemi, che o miravano ad avvicinarsi ad esso il più che fosse possibile, o che tentavano conseguire un risultato di componimento e di transazione.

A) In alcune contrade si ritornò ad abbandonare alla

---

(1) Codice Penale modificato secondo il testo della legge, 28 aprile 1832. Sezione III. § I, delle contravvenzioni proprie a compromettere lo Stato Civile delle persone, art. 199 e 200. Ecco le disposizioni di legge—Ogni ministro del Culto, che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio senza la giustificazione di un atto di matrimonio precedentemente ricevuto da un ufficiale dello Stato civile, sarà per la prima volta punito con un'ammenda da lire 16 a 100 (art. 199).

(Art. 200). In caso di novelle contravvenzioni della specie espressa nell'art. precedente, il Ministro del Culto che le avrà commesse sarà punito nella maniera seguente: Per la prima recidiva con la carcere da due a cinque anni, e per la seconda, con la detenzione.

Chiesa il regolamento dell'istituto del matrimonio ; si ristabilì in altri termini il matrimonio secondo il diritto canonico. Così, nel Piemonte, nel Ducato di Modena, nella Toscana, negli Stati pontificii. Fu il sistema, che si mantenne in Piemonte anche col Codice Albertino del 1837 (art. 108) e nel Ducato di Modena col Codice Modenese (art. 120) anche nel Ducato di Parma col Codice parmense del 1851 (art. 189).

Per vero nel Codice estense (art. 73,74) e nel Codice Parmense (art. 34-37) si temperava il sistema del riconoscimento genuino del matrimonio ecclesiastico, con un sistema, che rasentava quello propriamente detto misto. E ciò perchè da una parte si prescriveva la celebrazione del matrimonio giusta le regole ed i riti determinati dalla religione, cui gli sposi appartenevano; dall'altra parte si richiedevano alcune condizioni di capacità personale e di forme preliminari, a norma dei Codici stessi, la inosservanza delle quali non produceva pei coniugi i diritti civili inerenti al matrimonio legittimo, sebbene producesse a riguardo della prole i diritti dipendenti dalla filiazione legittima— sistema scomparso in quelle contrade con la pubblicazione del Codice civile italiano del 1865.

B.—In altri paesi il sistema del componimento e della transazione importava che il matrimonio era regolato come istituzione *civile*, ma in questo senso, che cioè la celebrazione seguiva bensì davanti ai Ministri del culto, e questi erano considerati come ufficiali dello Stato. Era promossa, se non prescritta, l'osservanza dei riti religiosi; i Ministri del culto erano, nell'espli camento di questo compito, veri e proprii funzionarii pubblici. A questo sistema venne informato il Codice civile austriaco pubblicatosi nel 1811 (§ 69, 75, 77, 127). Vi si ordinava « *doversi fare la solenne dichiarazione del consenso al matrimonio davanti al ministro della religione dei contraenti ed in presenza di due testimoni.*

Il Matrimonio doveva essere celebrato alla chiesa dal ministro del culto, al quale appartenevano gli sposi

purchè tale culto fosse riconosciuto dallo Stato e l'autorità ecclesiastica vi procedesse alle preliminari pubblicazioni.

Al Ministro del culto erano prescritte norme, che egli doveva osservare nello adempimento dell'ufficio suo, con la sanzione di pene severe; egli doveva tenere, nelle forme prescritte dalla legge, il *libro dei matrimonii* (§ 80 e seg.); era obbligato a tentare per tre volte la conciliazione tra i coniugi nel caso che essi volessero domandare la loro separazione; doveva rilasciare un certificato scritto della triplice ammonizione fatta, in caso che il tentativo non fosse approdato (§ 104).

Il Codice nel § 44 prescriveva quanto segue:

« Nel contratto di Matrimonio due persone di differente sesso dichiarano nel modo voluto dalla legge la loro volontà di vivere in consorzio inseparabile, di procreare figli ed educarli e di prestarsi reciproca assistenza ».

E nel § 95 detto Codice sanciva: « La solenne dichiarazione del consenso deve farsi innanzi al Curato ordinario dello sposo e della sposa, comunque per la diversità della religione egli si chiami parroco, pastore od altrimenti, oppure innanzi al sostituto di esso alla presenza di due testimoni ».

Conseguentemente il ministro del culto non interveniva se non come ufficiale pubblico; egli, soltanto come rappresentante del potere secolare, era incaricato di ricevere la dichiarazione degli sposi; tanto, che, in caso di contrasto tra lui e gli sposi, la questione era definita dalle Autorità civili.

Il matrimonio era considerato simultaneamente come un atto *civile* e *religioso*. Però, siccome l'Autorità civile s'intrometteva nell'orbita dell'Autorità ecclesiastica e voleva tenere questa alla sua dipendenza, la Chiesa riteneva tale sistema legislativo come una lesione dei suoi poteri.

Mentre erasi per lunghi anni fatto lo esperimento di questo sistema, venne conchiuso il Concordato tra l'Impero d'Austria e la Santa Sede, promulgato colla pa-

tente del 5 novembre 1855. Ed allora in Austria venne pubblicata una legge sul matrimonio dei cattolici, in base alla quale si abrogarono, su questa materia, le disposizioni del Codice civile; si prescriveva non potere i cattolici celebrare matrimonio nell'Impero se non sotto l'osservanza delle regole stabilite nei canoni della Chiesa.

Fu la legge degli 8 ottobre 1856, con cui si riconosceva puramente e semplicemente forza legale ai decreti del Concilio di Trento circa il matrimonio dei cattolici; anzi le cause matrimoniali furono devolute a speciali Tribunali ecclesiastici.

Posteriormente, con la legge del 25 maggio 1868, si ritornò al Codice civile del 1811, cap. II ed alle leggi ed ordinanze pubblicate in conformità del medesimo; si ripristinò la competenza dei tribunali civili matrimoniali; si diè facoltà agli sposi di fare pubblicazioni per mezzo degli ufficiali civili e di fare innanzi ai medesimi la loro solenne dichiarazione, quando i sacerdoti si fossero rifiutati alla celebrazione per un impedimento non ammesso dalle leggi dello Stato (1). Con la legge del 9 aprile 1870 si è riconosciuto il matrimonio Civile fra i dissidenti, cioè fra coloro che non appartengono a veruno dei culti riconosciuti dallo Stato.

Mediante le due leggi citate, cioè dei 25 maggio 1868 e 9 aprile 1870, il sistema legislativo austriaco si è spinto sempre più verso l'istituto del matrimonio civile.

---

(1) Legge del 25 maggio 1868, art 2: « Allorquando uno dei pastori incaricati, ai termini del Codice civile generale, della pubblicazione dei bandi di matrimonio, rifiutò d'incaricarsene, o dallorquando uno dei pastori incaricati di ricevere la dichiarazione solenne del consenso, e davanti al quale i fidanzati si sono presentati all'uopo, rifiutò di accettare la dichiarazione del consenso al matrimonio, per una causa d'impedimento che non è riconosciuta dalla legge dello Stato, è lecito ai fidanzati di reclamare la pubblicazione dei loro bandi da parte dell'autorità civile e di fare davanti alla medesima la dichiarazione della loro comune volontà di unirsi ».

E per vero, mentre col Codice del 1811 è ritenuto il matrimonio come atto *civile* e *religioso*, pure il matrimonio rimane puramente un atto civile: a) quando il prete rifiuta il suo concorso agli sposi per un impedimento canonico non riconosciuto dal Codice civile; b) quando gli sposi appartengono ad un culto non riconosciuto dallo Stato.

C.—In altri paesi si adottava un sistema, che dicevasi ed era addirittura *misto*, imperando le leggi dello Stato circa gli effetti dell'unione, e riconoscendosi la legalità dei canoni della Chiesa, circa la celebraziono e la validità intrinseca.

Quindi il matrimonio era considerato come *civile*, relativamente alle considerazioni di capacità personale, alle formalità preliminari ed agli effetti giuridici dell'unione; ma si riteneva *ecclesiastico*, relativamente alla celebrazione. Così era nel Regno delle due Sicilie (Codice civ.; art. 150, 151, 189).

Mentre nel Codice si stabilivano i requisiti necessarii per contrarre i matrimonii, e s' indicavano le formalità precedenti alla celebrazione, i diritti e i doveri, che derivavano dall'unione come atto civile, dall'altra parte si riserbavano intatti ed immutati i doveri imposti dai canoni della Chiesa.

L' articolo 81 delle leggi civili racchiudeva la disposizione seguente: il parroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l' esibizione della copia dell' atto della solenne promessa fatta innanzi all' ufficiale dello Stato Civile, avvertendo i futuri coniugi che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili e l'articolo 245 delle leggi penali prescriveva: « il parroco e sotto parroco, o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all'art. 81 delle leggi civili, sarà punito col 2° grado dell'esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale ».

D)—Il Belgio ha adottato l'istituto del matrimonio civile. Già l'Editto di Giuseppe II del 1784 aveva regolato tutto ciò che era relativo alle condizioni ed agl' impedimenti del matrimonio, alle domande di nullità, alle separazioni ed aveva proibito ai Giudici ecclesiastici,

sotto pena di nullità, di occuparsene in veruna maniera. L'art. 92 della Costituzione del 1831 diè a questi principii una novella conferma; l'art 16 della Costituzione ha stabilito che il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale, salvo le eccezioni da stabilirsi dalla legge, se ne è il caso Il codice penale belga del 1869, art. 267, commina una ammenda da 50 a 500 franchi a qualunque Ministro di un culto, che proceda alla benedizione nuziale prima della celebrazione del matrimonio civile. (1)

E)—La Germania ha secolarizzato il Matrimonio con la legge prussiana del 1864 e con la legge del 16 marzo del 1874, con cui venne adottato in Prussia il matrimonio civile obbligatorio e venne stabilita, nel § 24, la precedenza dell'atto civile sul rito religioso. Tale legge fu estesa a tutta la Germania nel 1875, 6 febbraio.

Così la detta legge 6 febbraio 1875 rendeva per tutta la Germania obbligatorio il matrimonio civile e stabiliva regole uniformi per la sua celebrazione in tutti gli stati tedeschi. L'art. 54 prescriveva che l'ufficiale di Stato Civile ricevendo la dichiarazione degli sposi, avrebbe dovuto nell'atto di matrimonio menzionare la religione, di cui gli sposi facessero professione (2).

Il Codice civile dell'Impero Germanico promulgato con la legge del 18 agosto 1896 ed entrato in vigore al 1 gennaio 1900, nel libro IV, contiene la « *Sezione I* — Matrimonio Civile ». E precisamente nel titolo II vi si racchiudono le regole sulla celebrazione del Matrimonio; e s'indicano naturalmente le sole regole sulla celebrazione dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile.

F)—Nella Svizzera fino al 1874, il matrimonio era in potere delle Autorità ecclesiastiche, dove più, dove meno

(1) Vedi la legge 31 dic. 1891 (*Annuaire lég. étr.* 1892, p. 603.

(2) Legge 1875; art. 67: « Ogni sacerdote o ministro del culto che precede alla celebrazione di un matrimonio religioso, senza avere domandato la prova del matrimonio civile anteriore, incorre in una ammenda che può elevarsi sino a 300 marchi (L. 375) o nella carcere estensibile a tre mesi ».

secondo le leggi particolari dei varii Cantoni. Questo istituto venne a cadere nel 1874 nell'orbita della legislazione federale.

Una legge del 24 dicembre 1874, applicabile a tutti i Cantoni della Svizzera, toglieva ai ministri del culto la tenuta dei registri dello stato civile e secolarizzava il matrimonio.

Ciò ha prodotto che il matrimonio non si celebra più nelle parrocchie. Vi si procede davanti le Autorità civili. È vietato ai ministri del culti di procedere alla benezione di una unione, che non si fosse ricevuta dinanzi l'Autorità civile.

Il codice penale del 21 ottobre 1874 del Cantone di Ginevra, art. 179, conteneva la comminazione di pene contro i ministri del culto, che celebrassero il matrimonio religioso senza essersi assicurati dell'atto civile.

G)—Nei Paesi Bassi il Codice civile pubblicatosi con la legge 15 maggio 1829, al Titolo V, *del Matrimonio,* contiene una disposizione generale, con cui si prescrive che « la legge considera il Matrimonio dal solo punto di vista dei suoi effetti civili » (art. 83).

Nella Sezione IV, relativa *alla celebrazione del matrimonio* sono racchiuse le disposizioni seguenti:

Le cerimonie religiose non potranno aver luogo, se non quando le parti avranno giustificato al ministro del loro culto « la celebrazione del Matrimonio avvenuta davanti all'ufficiale dello Stato Civile « (art 136).

H)—Nel Portogallo il Codice Civile pubblicatosi il 1° luglio 1867 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1868 riconosce concordemente le due forme di matrimonio: il *cattolico* ed il *civile* (Tit. II, Cap.). Nella Sezione 1ª « *Disposizioni generali* » è detto: « i cattolici celebreranno il matrimonio nella forma stabilita dalla Chiesa cattolica; coloro, che non professano la religione cattolica, lo celebreranno dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile, sotto le condizioni e nella forma stabilita dalla legge civile (art. 1057). Il Legislatore enuncia alcune *disposizioni comuni* alle due forme di Matrimonio (Sezione 2ª); indi passa a stabilire *le disposizioni* spe-

ciali relative al matrimonio cattolico; e da ultimo le disposizioni generali riguardanti il matrimonio Civile.

Non è concessa agli sposi la scelta fra le due forme di matrimonio riconosciute nella legge; ma viene imposta o l'una forma o l'altra, secondo la religione, cui gli sposi appartengono.

Circa il matrimonio cattolico è detto quanto segue:

Il matrimonio cattolico non produce effetti civili, se non quando esso è celebrato conformemente alle leggi canoniche accettate nel Regno, sotto riserva delle condizioni seguenti indicate nel Codice (art. 1079-1071).

1) La legge canonica definisce e regola le condizioni e gli effetti spirituali del matrimonio; la legge civile definisce e regola le sue condizioni ed i suoi effetti temporali. 2) il ministro della Chiesa, che celebri un matrimonio contrariamente alle disposizioni dell'articolo 1058, incorre nelle pene sancite dalla legge penale.

L'art. 1058, testè citato, si riferisce ai così detti impedimenti dirimenti indicati dal Codice; ed è racchiuso precisamente nella Sezione 2ª citata, in cui si indicano *le disposizioni comuni alle due forme di matrimonio.*

Il matrimonio civile propriamente detto è quello conchiuso *tra sudditi portoghesi non cattolici.* Ed è detto:

« Il Matrimonio tra sudditi portoghesi non cattolici produce tutti i suoi effetti civili, se si osservano le regole essenziali dei contratti, le disposizioni dell'articolo 1058 (già citato, relativo agl' impedimenti dirimenti) e le disposizioni speciali al matrimonio civile (art. 1072).

La legge del 28 novembre 1878, entrata in vigore il 1° gennaio 1879, ha dettato le regole sulle forme del matrimonio civile.

I) Un sistema speciale è stato adottato dalla Spagna. Ed all'uopo bisogna distinguere diversi periodi. Il primo periodo è quello, che trovavasi in vigore sotto l'antico regime, mantenutosi fino al 1870; e per esso vi era il solo istituto del matrimonio Canonico; nel secondo periodo, apertosi con la legge del 18 giugno 1870, si istituiva il solo matrimonio civile abolendosi il matrimonio canonico; ed il sistema rimase in vigore sino

al 1888. Soltanto col decreto del 1875 si ristabiliva il matrimonio canonico in tutti i suoi diritti ed onori, nel senso, che rimaneva il matrimonio come istituto civile; ma il matrimonio religioso produceva effetti identici al matrimonio civile.

Col Codice Civile pubblicatosi il 24 luglio 1889 è entrato in vigore un terzo sistema, con cui si ammettono concorrentemente le due formole, cioè: Il matrimonio canonico che devono contrarre tutti coloro che professano la religione cattolica, ed il civile, che è quello, il quale « si celebrerà nella forma determinata dal detto codice » (Cod. Civ. Art 42).

Secondo il sistema spagnuolo vi sono nel Codice (Libro I, nel Tit. IV. - DEL MATRIMONIO—) alcune *disposizioni generali*; e sono precisamente « *le disposizioni comuni alle due forme di matrimonio* ».

Queste disposizioni concernono: la promessa di matrimonio, gl'impedimenti, i casi, in cui è necessaria l'autorizzazione, i matrimonii conchiusi in paesi esteri, la prova del matrimonio, i diritti e i doveri tra i coniugi, gli effetti della separazione personale (art. 43 74).

Il Capitolo II è tutto dedicato « al matrimonio canonico » (art. 75 82). Il Capitolo III è tutto dedicato « al matrimonio civile » (art. 83 107)

J.—Nei Paesi Scandinavi, il Codice Civile del 1734 è stato completato dalla legge sullo stato civile ed i matrimonii misti, in data 31 ottobre 1873.

Se gli sposi appartengono alla confessione luterana il matrimonio dev'essere celebrato dal ministro di detto culto.

Il Codice Svedese, in verità, nulla dice sulle forme della celebrazione; e col silenzio esso si riporta implicitamente alle cerimonie religiose, come si rileva dalle disposizioni del Codice Civile sulle pubblicazioni anteriori al matrimonio (cod. civ., Capitolo VII e legge 8 marzo 1889 sulle pene applicabili ai delitti professionali del clero).

Nelle leggi interconfessionali e relative allo stato civile pubblicatesi con ordinanza del 31 ottobre 1873, vi si contengono alcune disposizioni, circa le persone

appartenenti ad una confessione religiosa dissidente. Il sistema legislativo è informato alle norme seguenti:

1) Prima che il matrimonio di colui, che appartiene ad una confessione dissidente possa aver luogo, devono essere fatte le pubblicazioni presso la Chiesa svedese, nella cui circoscrizione religiosa risiede la fidanzata.

2) Il matrimonio tra coloro, che entrambi appartengono alla medesima confessione dissidente provveduta di un clero, al quale il re avrà creduto poter confidare il diritto di compiere la celebrazione del matrimonio con effetto legale, sarà celebrato secondo le regole proprie ai riti di questa confessione.

Se gli sposi appartengono a due confessioni differenti provvedute di questo diritto o se uno solo appartiene ad una confessione dissidente, il matrimonio può essere celebrato sia da un prete a ciò autorizzato dal l'una o dall' altra di queste confessioni, o davanti l'autorità civile nella maniera stabilita dallo stesso Codice. Lo stesso si praticherà relativamente al matrimonio tra colui che appartiene alla confessione ortodossa ed un membro della Chiesa svedese.

Se nessuno dei due sposi appartiene alla chiesa svedese o ad una confessione dissidente della natura di quelle testè citate, il matrimonio sarà celebrato dinanzi all'autorità civile.

L'autorità civile, dinanzi alla quale il matrimonio dev'essere celebrato, è nella città il magistrato, nella campagna il *Kronfogde*. Queste autorità devono, relativamente agl'impedimenti al matrimonio, esercitare la medesima sorveglianza di quella, che incombe secondo la legge al ministro del culto, che procede alla celebrazione. Allorquando l'uomo e la donna avranno in presenza di parenti o d'altri testimoni dato davanti all'autorità civile il loro pieno e libero consenso al matrimonio, essi saranno ritenuti per legittimi sposi. Il tutto dovrà essere riferito, in un processo verbale speciale, che sarà certificato dai testimoni, se il matrimonio è celebrato davanti al *Kronfogde*. Il matrimonio avrà allora pieno effetto sebbene esso non abbia avuto benedizione nuziale.

K)—In Russia, il matrimonio tra gli ortodossi è celebrato secondo i riti della greca religione; tra i dissidenti si osservano le regole della loro confessione; e fra i settarii, cioè fra quelli, che appartengono ad una confessione non riconosciuta dallo Stato, si ammette il matrimonio civile, secondo la legge del 19 aprile 1874.

L)—In Inghilterra il matrimonio è celebrato con formalità tali, che si mantiene sempre il principio fondamentale, secondo cui i Ministri che procedono alla celebrazione sono gli stessi sposi; e questo principio trovasi sancito nei diversi sistemi di celebrazione, o *puramente religioso, o puramente civile, o misto*, cioè *ecclesiastico e religioso* insieme.

Occorrono all'uopo alcune notizie storiche.

L'istituto della celebrazione del matrimonio in Inghilterra è passato per diverse fasi secondo questi tre periodi.

a) il primo periodo risale ai tempi remoti e si protrasse sino alla metà del secolo XVIII; 2) il secondo periodo è quello apertosi col *bill* del 1753 e protrattosi sino al 1836; 3) il terzo periodo è quello apertosi con l'*act* del 1836.

b) Nei tempi antichi il mutuo consenso delle parti era sufficiente a costituire il matrimonio; e questo era in tutto regolato dal diritto canonico. Solo coll'andare del tempo (senza che per altro sia possibile determinare la data) si richiese che la celebrazione del matrimonio fosse constatata davanti un ministro di culto, regolarmente ordinato. É contestato ad ogni modo se una legge prescrivesse la necessità dello intervento di un prete, o se il detto intervento fosse una solennità riconosciuta soltanto dagli usi. È certo che, non era richiesta veruna pubblicità, e che bastava soltanto che il consenso fosse manifestato alla presenza di un ecclesiastico. Era questo un sistema che mentre riconosceva che l'unione fosse celebrata dagli stessi sposi (principio rispondente alla libertà personale), generava tutti gl' inconvenienti dei matrimonii clandestini; tanto che da ogni parte s'invocava una riforma.

c) La riforma venne sancita col *bill* del 1758, pre-

sentato dal' cancelliere lord Hardwike, sotto il regno di Giorgio II (St. 26, Geo II, c. 33). Fu prescritto che il matrimonio si dovesse celebrare davanti un ministro della Chiesa anglicana e conformemente al cerimoniale proprio di detta Chiesa. Era questo un sistema, che introduceva nella celebrazione del matrimonio il criterio della *Chiesa ufficiale* in tutto il suo rigore. Soltanto i giudei ed i quacqueri godevano il privilegio di servirsi dei loro riti particolari. Sicchè, nella pratica, gli altri Inglesi, che non volevano presentarsi dinanzi ad un pastore anglicano, si recavano a Iersey o nella Scozia a celebrare il loro matrimonio. Quindi la frequenza dei matrimonii clandestini, generalmente deplorati.

d) Nel 1836, promosso da Iohn Russel venne adottato l'*act* di Guglielmo IV (St. 6 e 7. Guil. IV, c. 85). Fu reso omaggio al criterio della libertà di coscienza, in quanto che vennero instituite novelle forme di celebrazione per quelle persone, che non volessero servirsi delle cerimonie dei riti della Chiesa stabilita — È questo il sistema, cui si informa il regime attuale. Valgono all'uopo le norme seguenti:

I) È ammesso il matrimonio puramente religioso. I matrimonii celebrati da un ministro della Chiesa Anglicana sono retti, come per lo passato, dal rito di detta Chiesa; e si osserva, per la cerimonia, la liturgia prevista dal *Book of common Prayr*. Gli sposi si recano nella Chiesa parrocchiale od in una cappella debitamente autorizzata a questo effetto e nelle ore del mattino (ore canoniche). Volendosi celebrare il matrimonio in altro sito ed in altre ore, occorre una formale dispensa da parte dell'arcivescovo di Cantorbery; ma procedendosi ad arbitrio, senza la enunciata dispensa, alla celebrazione del matrimonio in una casa particolare, s'incorre nel delitto di fellonia (St 26, Geo. II, c. 33; 4, Geo. IV, c. 76, § 21).

II). È ammesso il Matrimonio civile, puro e semplice, sul tipo del Matrimonio civile italiano. E ciò, secondo una maniera informata alle regole seguenti:

È instituito l'ufficiale dello Stato civile (Registraro Can.

celliere); e la funzione si espleta nel Palazzo pubblico, dove il *Registrar* risiede. Gli sposi si presentano nel detto Palazzo; alla presenza del Superintendant registrar assistito da due testimoni, fanno la dichiarazione solenne di prendersi per marito e moglie (1). È questo il matrimonio lasciato alla libertà delle persone, che non vogliono fare uso di veruna cerimonia religiosa.

III). È ammesso il matrimonio, che potrebbesi dire misto, cioè religioso e civile ad un tempo.

Esso si celebra pure dinanzi al *Registrar*, così come il matrimonio puro e semplice, ma non al Palazzo pubblico, sede del *Registrar*, bensì in uno edificio a ciò destinato, e chiamato propriamente luogo *registered*· è un sito destinato al culto di una qualsiasi chiesa dissidente, dichiarato tale *(registered)* dietro dichiarazione del proprietario o dell' amministratore e di venti capi di famiglia attestanti che tale località è addetta da oltre un anno all'esercizio pubblico della loro religione.

Gli sposi si recano in una delle suddette chiese; e pronunziano la solenne dichiarazione con le cerimonie particolari della detta Chiesa, ma sempre alla presenza di un *registrar* assistito da due testimoni (St. 19 e 20, Vict. c. 119, § 12).

IV). I giudei ed i quacqueri devono domandare al *registrar* del loro distretto un certificato constatante che egli ha fatto le pubblicazioni legali, o, in caso di dispensa dalle pubblicazioni, la licenza. Ma essi non sono obbligati a fare dichiarare *registered* le località addette al loro culto per potervisi maritare; la prestazione del consenso degli sposi viene constatata da appositi ufficiali designati dai comitati centrali di dette comunità.

V). Inscrizione sugli atti dello stato civile.

È imposta come obbligatoria la formalità della iscri-

---

(1) Ecco la formola: « Io dichiaro solennemente che io non conosco verun impedimento a che io A. B. mi unisca in matrimonio con C. D.; ed io invoco come testimoni le persone quì presenti che io A. B. prendo voi, C. D. per mio marito (o mia moglie) ».

zione del matrimonio sui registri *ad hoc* tenuti tanto dall'Autorità ecclesiastica competente che *dal registrar*. E ciò quale che sia la forma del matrimonio, o che la celebrazione sia avvenuta in una Chiesa anglicana, ovvero in una *Chiesa dissidente (registrata)* ovvero nel Palazzo pubblico del *Registrar*, od anche secondo i riti speciali dei Giudei o dei quacqueri.

Ogni trimestre per cura del *Registrar Superintendant* sono mandate al *Registrar General* le Copie dei menzionati registri di Stato civile (1).

M) Per l'Ungheria bisogna distinguere due epoche principali, cioè il diritto antico ed il diritto vigente:

I) Il periodo antico si distingue pel carattere rigorosamente *confessionista*, al quale s'informava l'istituto del matrimonio. In tutte le contrade della Corona Ungherese ciascuna Chiesa aveva il suo regime particolare; anzi vi erano alcune Chiese, in cui il regime suddetto variava secondo le diverse parti dell'Ungheria.

Laonde si contavano sino ad *otto* diversi regimi simultaneamente in vigore, sino al 1894, precisamente quando avvenne il mutamento di sistema

Ed erano:

1.° Il diritto canonico, che reggeva i cattolici romani ed imperava conseguentemente su tutto il territorio Ungherese.

2.° Il diritto canonico modificato secondo le diverse Chiese di Oriente; e quindi secondo la legge IX (art. 2) del 1868 erano i diversi paesi del regno classificati in due regioni, alle quali corrispondevano due diritti differenti.

a) il diritto della Chiesa greco—romana di Oriente;

b) il diritto della Chiesa greco—serba dell'Oriente.

---

(1) Glasson; *Le Mariage civil et le Divorce,* Paris 1879, p. 89 e seg. Ernest Lerh; *Elèments de droit civil anglais.* Paris 18?5, p. 44 e seg.; R. Gonse; Memoria nel *Bulletin de la Sociètè de lègislation comparèe* I. V., p. 83 F. C. Collavin; *Du mariage et du contract de mariage en Angleterre et aux Ètats-Unis.* Paris 1868.

3.° Per i protestanti della confessione di Ausburg ed i *riformati*, in Ungheria (ad eccezione della Transilvania) le lettere patenti di Giuseppe 2°, sanzionate dalla legge XXVI del 1791.

4.° Il diritto Canonico particolare della Chiesa riformata di Transilvania, precisamente per i protestanti riformati di detta regione.

5.° Il regolamento matrimoniale, promulgato nel 1870, applicabile ai protestanti della confessione di Ausburg in Transilvania.

6.° La « *legge ecclesiastica unitaria sul matrimonio* » pubblicata nel marzo 1889, che applicavasi agli unitarii su tutto il territorio Ungherese.

7.° L'ordinanza della Cancelleria del 1863; era la fonte che conteneva tutta la legislazione sul matrimonio e che applicavasi agli israeliti di Ungheria, ad esclusione della Transilvania e di Fiume;

8.° il Codice civile austriaco, che si applicava agli israeliti di Transilvania e di Fiume.

Queste diverse legislazioni matrimoniali erano state importate in Ungheria da paesi esteri a misura che le diverse nazionalità si raggruppavano sotto la corona di Ungheria.

Così si spiega puranco la permanenza simultanea degli enunciati regimi, circa il matrimonio.

II). L'antico Diritto si protrasse sino agli ultimi anni del secolo XIX. E soltanto nel 1892-1894 si potè cambiare l'indirizzo.

Questa simultaneità di sistemi legislativi si spiegava per la moltiplicità delle *confessioni religiose* esistenti nel regno; e la moltiplicità dei culti professati era collegata intimamente alla coesistenza di popolazioni appartenenti a nazionalità diverse.

Ma ne derivava una ben grande confusione, specialmente nel caso che gli sposi appartenevano a confessioni diverse Quindi, si sentiva la necessità di una riforma. Dal punto di vista della giurisdizione, la riforma venne introdotta con le leggi XLVIII e LIII del 1868; ed

a riguardo della celebrazione del matrimonio la riforma fu introdotta, in virtù della legge XXXI del 1894.

Con la legge 9 18 dicembre 1894 sul matrimonio (legge XXXI del 1894) è stato laicizzato l'istituto del matrimonio. Ed a completamento della riforma furono altresì pubblicate 2 altre leggi, cioè quella del 9 dicembre 1894 sulla religione dei figli di famiglia, e l'altra in data 9-18 dicembre 1894 sui registri dello Stato Civile. Le 3 leggi entravano in vigore il 1° ottobre 1895.

Il matrimonio dev'essere celebrato davanti l'ufficiale dello Stato Civile, (legge cit. art. 29) (1).

Con la cennata disposizione è sancito l'istituto del matrimonio civile Questo sistema novello introdottosi in Ungheria ha contemporaneamente laicizzato l'istituto del matrimonio sotto 3 punti di vista: 1) Relativamente al *Diritto matrimoniale.* 2) relativamente alla giurisdizione; 3) ed a riguardo della celebrazione del matrimonio.

La Legislazione Ungherese si è inspirata al Codice civile germanico (che nell'epoca della riforma legislativa Ungherese, cioè nel 1892-1894, trovavasi ancora come progetto).

Con il principio della laicità si è assicurata la protezione della legge alle persone che non professano verun culto riconosciuto, e si è provveduto ad unificare la legislazione di fronte agli otto antichi regimi legislativi.

Si provvide inoltre a sopprimere l'impedimento al matrimonio risultante dalla diversità di culto, riconosciuto da parecchie legislazioni ecclesiastiche.

N)—Negli Stati—Uniti d'America, prima si compiono le preliminari formalità civili, e dopo si procede alla celebrazione dinanzi al sacerdote della religione, cui gli sposi appartengono.

Nel Codice della Luigiana è detto che « Il diritto di celebrare il matrimonio è concesso ai sacerdoti ed ai ministri di qualunque setta religiosa, domiciliati nel Paese »; e l'art. 103 prescrive. « verun matrimonio può

---

(1) Annuaire de Législation Étrangère; 1893i p 371 e seg. 1894 p. 319 e seg. e 355 e seg.

essere celebrato senza uno speciale permesso del giudice della circoscrizione parrocchiale dirizzato al prete o ministro, o giudice di pace incaricato di celebrare il matrimonio ».

O) —Nel periodo storico 1861 1865, in Italia, quando nell' opera della unificazione legislativa si deliberò di introdurre nel Codice l'istituto del matrimonio civile, si sollevò il quesito se convenisse sancire, con apposite disposizioni di legge, l'obbligo della precedenza del rito civile alla cerimonia religiosa. E la tesi fu risoluta in senso negativo, perchè non se ne vide l' opportunità; parve, a quell'epoca per lo meno » *prematuro lo stabilire per un male ipotetico sanzioni penali* »

Si disse allora che la esperienza avrebbe dimostrato se dalla inosservanza delle forme civili del matrimonio « risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie »; nel quale caso vi si sarebbe facilmente arrecato riparo con severe coercizioni.

E così nel Codice italiano del 1865 si instituì « *il matrimonio civile* » puro e semplice, nella piena indifferenza di qualsiasi solennità religiosa; ed il Codice dichiarava: « *il matrimonio deve essere celebrato dinanzi l' ufficiale dello Stato civile* » (Cod. civ. art. 93).

Ciò importava proclamare che « prima e senza la celebrazione dinanzi l'ufficiale di stato civile » non si potesse, nè si dovesse parlare della esistenza di matrimonio; sistema rispondente a quello Romano:

« *Si adversus ea, quae diximus, aliqui coierint: nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur* » (D. fr. 12 nuptiis. l. 10).

Il concetto fondamentale del sistema legislativo italiano è delineato nella formola seguente:

« Il matrimonio, che si facesse avanti una persona qualunque, che non fosse uffiziale dello stato civile e non potesse perciò ricevere e distendere un atto di matrimonio nei registri, sarebbe *non esistente*; le parti non avrebbero fatto assolutamente nulla » (1).

---

(1) Relazione della Commissione senatoria sul primo libro del Codice civile, redatta dal Senatore Vigliani; pag. 244.

Quindi, di fronte all'art. 93 del Codice civile, il Ministro del culto è « *una persona qualunque* ».

Sotto il regime del Codice Civile si è manifestata anche in Italia la necessità di adottare misure di prevenzione e di repressione, circa le unioni celebrate col solo rito religioso, così come in diversi altri paesi di Europa e d'America; quindi ne sono derivati varii progetti senza che ancora siasi pubblicata veruna legge.

III.

Riassunto delle Notizie di Legislazione comparata

Dalla evoluzione storica, che ha subito la legislazione relativa alla celebrazione del matrimonio due sistemi si sono trovati di fronte:

A) Il matrimonio *religioso*. B) Il matrimonio *civile*.

I due sistemi sono tra loro contraddistinti con segni di grande rilievo. E per vero, nei paesi, in cui si considera dalla legge il matrimonio come un atto *religioso*, si trovano rivestiti di legale sanzione i canoni stabiliti dalla Chiesa, intorno al matrimonio, o soli, (cioè, i detti canoni), ovvero unitamente alle disposizioni legislative emanate dallo Stato. Per contrario, nei paesi, in cui la legge considera il matrimonio come un atto *civile*, la sanzione legale soltanto è accordata alle leggi matrimoniali civili, cioè alle leggi emanate dallo Stato nella piena indifferenza delle solennità ecclesiastiche.

Differenza sostanziale è certamente questa, fra i due tipi di legislazione, circa l'istituto del matrimonio; e questa differenza è un punto decisivo nella determinazione dell'indole della legge di un paese di fronte all'altro.

Attraverso il periodo di elaborazione, che hanno attraversato le leggi civili, in tutte le contrade del mondo nel secolo XIX, si è presentato al legislatore il seguente quesito: Lo Stato, nella sua legge deve ritenere il matrimonio come un atto religioso, ovvero limitarsi soltanto a disciplinarlo come un atto civile, nella indifferenza di qualsiasi solennità religiosa?

Necessariamente, dallo enunciato quesito di ordine generale scaturiscono tre altre quistioni particolari:

1° Lo Stato, nella sua legge deve dichiarare il matrimonio sottoposto ai canoni della Chiesa, e quindi abbandonarlo a discrezione dell'autorità ecclesiastica?

2° Lo Stato, qualora ritenga di dovere esso disciplinare l'istituto del matrimonio, dovrà prescrivere che bastino all'uopo le sole disposizioni emanate dai soli Poteri costituiti (Autorità civili), ovvero deve prescrivere che le suddette leggi sue debbano completarsi coi canoni della Chiesa?

3° Nella ipotesi che lo Stato creda di dovere aggiungere alle leggi sue i canoni della Chiesa, con quale criterio deve stabilire quest'armonia?

Dalla soluzione, che in ciascun Paese si è data da parte del legislatore a ciascuno dei su citati quesiti, sono derivati diversi tipi di legislazione:

1°) Il matrimonio considerato come atto religioso è deferito espressamente ed integralmente ai canoni della Chiesa—(Tipo, i Codici albertino, parmense e modenese precedentemente alla pubblicazione del codice civile italiano del 1865).

2°) Il matrimonio civile—l'istituto del matrimonio è considerato come atto puramente civile, in quanto che esso ha per suo peculiare carattere la privazione di ogni e qualsiasi civile sanzione alle leggi matrimoniali ecclesiastiche—(Tipo il Cod. civ. ital. del 1865, art. 93)

3°) Il matrimonio misto—Lo Stato espressamente riconosce i canoni ecclesiastici insieme alle sue proprie leggi (Tipo, il Codice napoletano, art. 151, ed il Codice austriaco § 83). (1)

Prof. F. P. CONTUZZI

(1) Vedi la nostra Opera: Contuzzi; *Il Codice civile nei rapporti internazionali.* 1897. Vol. I.